



# COMUNE DI SENISE

## Provincia di Potenza

Deliberazione n. 6 del 30.04.2021

### VERBALE COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:35 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, la situazione in aula dei tredici componenti il Consiglio Comunale risulta la seguente:

CONSIGLIERE	Presente/Assente
CASTRONUOVO Giuseppe	P
MARRANCHIELLO Francesco	P
ROSSI Giuseppe	A
PALAZZO Francesco	P
LAURIA Felicia	P
LATRONICO Giuliana	P
CICHELLI Teodora	P
CRISTIANO Stefania	P
PONZIO Giuseppe	P
ASPRELLA Giovanni	A
ROSETI Armando Francesco	A
SASSANO Valeria	P
PETRUCCELLI Giuseppe Nicola	P

Presiede l'adunanza il Sig. Francesco PALAZZO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena E. CERVINO, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto che il numero di Consiglieri presenti rende valida l'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto in seduta pubblica.

Si da atto che per quanto non integralmente riportato si rimanda alla registrazione della discussione.

Illustra il Sindaco.

Dopo una breve discussione il Presidente invita alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

**Visto** il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**Visti** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Visto** il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**Considerato** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**Considerato** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**Considerato** che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**Rilevato** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**Considerato** che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Visto** l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**Visto** l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**Visto** l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**Visto** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**Dato atto** che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, poi differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 ed ulteriormente differito al 30.04.2021 dall'art. 29, comma 3, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

**Accertato** che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021;

**Dato atto** che anche per il 2021 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

**Visto** il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

**Richiamato** il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del settore contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti: n. 2 (Petruccelli e Sassano),

### **DELIBERA**

Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2021 nelle seguenti misure:

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: C02, C06, C07	5 per mille con detrazione di euro 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze: cat.A, pertinenze: C02, C06, C07	9,60 per mille con detrazione di euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - c.d. "beni merce"	1 per mille
Terreni agricoli	Esenti (comune montano)
Fabbricati gruppo "D"	9,60 per mille
Altri immobili	9,60 per mille
Aree fabbricabili	9,60 per mille

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2021;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di trasmettere la presente delibera al MEF, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021.

Dare atto ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto - come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 - e **non il prospetto delle aliquote** previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti: n. 2 (Petruccelli e Sassano),

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
F.to Sig. Francesco PALAZZO

IL SINDACO  
F.to Dott. CASTRONUOVO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Filomena E. CERVINO

Reg. n. 0 690

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. degli Enti locali, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 4 GIU. 2021

F.to Ufficio Protocollo-Albo Pretorio  
L'IMPIEGATO ADDETTO  
-Rag. Maria GIRIGLIANO-

Il sottoscritto Segretario Comunale comunale/Il Responsabile di Settore, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 30 APR. 2021 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000);

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 4 GIU. 2021

F.to Il Segretario comunale/Il Responsabile di Settore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, 4 GIU. 2021



Il Segretario comunale/Il Responsabile di Settore

*Filomena E. Cervino*